

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## ***Ultima chiamata per la rettifica della detrazione da regime forfettario***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

Scopri di più

La **dichiarazione Iva** relativa all'anno 2023, la cui presentazione **scade il prossimo 30.4.2024**, rappresenta l'ultima opportunità per analizzare con particolare attenzione la situazione dei contribuenti che adottano il **regime forfettario** dallo scorso 1.1.2024, oppure sono **fuoriusciti** dal regime forfettario nel 2023.

Queste partite Iva, infatti, potrebbero ricadere nel meccanismo della **rettifica della detrazione** Iva, di cui all'[articolo 19-bis.1, D.P.R. 633/1972](#), con effetto tendenzialmente a **sfavore**, nel primo caso, e a **favore**, nel secondo.

Per coloro che applicano il regime forfettario dal 2024, la **rettifica a sfavore** della detrazione dell'Iva riguarda in particolare:

- le **rimanenze** di beni **esistenti al 31.12.2023**;
- i **servizi non utilizzati al 31.12.2023**, come ad esempio i canoni di *leasing*, i canoni di locazione e le utenze fatturati nel 2023 ma riferiti al 2024;
- i **beni mobili strumentali** acquistati o ultimati dal 2020 in avanti, per i quali quindi non è trascorso il quinquennio di osservazione previsto dalla norma;
- gli **immobili** acquistati o ultimati dal 2015 in avanti per i quali quindi **non è trascorso il decennio di osservazione previsto dalla norma**.

L'Iva relativa all'acquisto delle **rimanenze** e dei **servizi** non utilizzati va riversata per **intero**. Diversamente:

- l'Iva relativa all'acquisto di **beni strumentali** va rettificata per i **quinti** mancanti al compimento del quinquennio di monitoraggio;
- l'Iva relativa all'acquisto di **immobili** va rettificata per i **decimi** mancanti al compimento del decennio di monitoraggio. La stessa rettifica per decimi deve riguardare anche l'Iva relativa a eventuali interventi di **ristrutturazione, manutenzione o ripristino** di natura **incrementativa** eseguiti sull'immobile.

In ogni caso la rettifica dell'Iva detratta si perfeziona nel **modello Iva 2024**:

- barrando la casella **VA14**, trattandosi dell'ultima dichiarazione in regime ordinario Iva;
- indicando nel **rigo VF70** l'imposta da riversare con segno "-", in modo da farla concorrere alla determinazione del saldo Iva 2023.

I contribuenti che invece hanno applicato il **regime ordinario dall'1.1.2023**, avendo adottato il **regime forfettario fino al 31.12.2022**, possono recuperare l'Iva non detratta relativa all'acquisto di:

- **rimanenze** di beni esistenti al 31.12.2022;
- **servizi non utilizzati** al 31.12.2022;
- **beni mobili ammortizzabili** (se acquistati dal 2019 in avanti);
- **beni immobili** (se acquistati dal 2014 in avanti).

A tal fine, l'imposta a favore va indicata con segno "+" nel **rigo VF70** del modello Iva 2024 in modo da concorrere alla determinazione nel saldo Iva 2023.

Infine, può concretizzarsi il caso del contribuente **fuoriuscito** dal regime forfettario **durante l'anno 2023**, per il fatto di aver incassato ricavi/compensi per un **importo superiore a 100.000 euro**. L'applicazione del regime ordinario Iva già nel corso del 2023 consente di **recuperare** nel modello Iva 2024 l'imposta sugli acquisti:

- di **beni ammortizzabili**,
- nonché di beni non ancora ceduti e dei servizi non ancora utilizzati **al momento dell'incasso del corrispettivo dell'operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro**.

Nella [circolare n. 32/E/2023](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il **calcolo della rettifica** della detrazione va effettuato considerando il **numero** dei **mesi** intercorrenti tra la **data di acquisto del bene** o di quella del pagamento del servizio e la **data di fuoriuscita dal regime forfettario**.

Pertanto, ad esempio, in caso di un contratto di *leasing* stipulato l'1.3.2023 (regolato con pagamenti semestrali anticipati) da un soggetto forfettario (che ha superato la soglia di 100.000 euro all'1.10.2023) è possibile rettificare **l'Iva a credito per l'importo corrispondente ai mesi residui del 2023** (ottobre, novembre e dicembre).